

REGOLAMENTO (CE) N. 662/95 DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 1078/94 e che porta a 1 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione⁽²⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 120/94⁽³⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento;

considerando che il regolamento (CE) n. 1078/94 della Commissione⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 490/95⁽⁵⁾, ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 500 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco; che, con comunicazione in data 9 marzo 1995, la Germania ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 300 000 tonnellate del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 1 800 000 tonnellate il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi imma-

gazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CE) n. 1078/94;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/94 è sostituito dal seguente testo:

• Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 1 800 000 tonnellate di frumento tenero panificabile, che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinato il quantitativo di 1 800 000 tonnellate di frumento tenero panificabile figurano nell'allegato I.

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1078/94 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽³⁾ GU n. L 21 del 26. 1. 1994, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'11. 5. 1994, pag. 12.

⁽⁵⁾ GU n. L 49 del 4. 3. 1995, pag. 48.